



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Antonio Ciaramella

ROMA, 17 MARZO 2026



CORTE DEI CONTI

SALUTI

Buongiorno a tutti.

Saluto le Signore, i Signori, le Autorità civili, militari e religiose presenti in Aula, e li ringrazio anche a nome dei colleghi per essere intervenuti a questa cerimonia. Saluto e ringrazio altresì quanti seguono la cerimonia in diretta *streaming*.

Alla mia relazione farà seguito l'intervento del Procuratore regionale, Presidente Paolo Luigi Rebecchi, a cui seguiranno quelli del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Graziani, del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio, Presidente Stefano Siragusa, del Componente del Consiglio di Presidenza, Prof. Avv. Filippo Vari e del Presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, Consigliere Donato Centrone. Al termine degli interventi, su richiesta del Procuratore regionale, dichiarerò aperto l'Anno giudiziario 2026.

L'annuale cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione per un momento di riflessione sull'attività della Sezione Lazio nell'anno appena trascorso e sulle pertinenti novità giurisprudenziali e normative.

1. LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA CORTE DEI CONTI

Per quanto riguarda queste ultime, è noto che la recente legge n. 1 del 2026 ha apportato modifiche in materia di disciplina della responsabilità amministrativa, oltre che in tema di controllo della Corte dei conti, delegando altresì il Governo ad effettuare altri interventi in materia di funzioni di quest'ultima.

Non è questa la sede per analizzare in modo approfondito le singole novità della riforma e le problematiche connesse, mi limiterò perciò a soffermarmi su alcuni aspetti. In primo luogo, il Legislatore, in tema di responsabilità amministrativa, consente ora la perseguibilità di tutti i comportamenti gravemente colposi sia attivi che omissivi, superando la precedente temporanea normativa che la consentiva solo nei confronti di questi ultimi, e non ha intaccato la disciplina della responsabilità riguardante i comportamenti dolosi o quelli da cui è conseguito un illecito arricchimento, diretta ad ottenere il reintegro del patrimonio pubblico leso, ha posto però dei limiti quantitativi al risarcimento addebitabile al responsabile, in casi diversi da questi ultimi.

Riguardo poi alla cosiddetta esimente politica, viene ritenuta presunta, salvo prova contraria e tranne i casi di dolo, la buona fede degli organi politici quando gli atti adottati da questi ultimi sono proposti, visti o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi.

Infine, è stata prevista una tipizzazione delle ipotesi di colpa grave.

Alcune brevi considerazioni in merito.

È noto come la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 132 del 2024, ha evidenziato come il principio del risultato e quello correlato della fiducia di cui all'art. 2 del codice dei contratti pubblici che caratterizza oggi l'azione amministrativa e la complessità delle problematiche che un funzionario o amministratore pubblico deve affrontare nell'esercizio delle proprie funzioni, accresce la possibilità di errori da parte dell'agente pubblico.

La Consulta nella sentenza n. 371 del 1998 aveva già sottolineato come la responsabilità amministrativa debba essere "ragione di stimolo e non di disincentivo" per i funzionari e gli amministratori pubblici.

Costituisce, però, questione discutibile se l'attuale disciplina della responsabilità amministrativa, sotto l'aspetto del *quantum* della condanna, nei casi di accertata colpa grave, rispetti quel "punto di equilibrio" cui la Corte Costituzionale fa riferimento nella citata sentenza n. 371 del 1998, su quanto del rischio dell'attività amministrativa debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, assumendo una valenza di effettiva deterrenza, in considerazione anche del previsto obbligo di copertura assicurativa per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte.

Riguardo alla tipizzazione delle ipotesi di colpa grave, non sempre tale tecnica legislativa, con riferimento ai concetti giuridici astratti come quello in esame, costituisce una forma di garanzia per il presunto responsabile, in quanto può comportare il rischio di automatismi circa la sua sussistenza, una volta verificatosi il previsto presupposto. Ciò è maggiormente evidente nel caso di riferimento alla violazione di norme di diritto, sulle quali si sofferma il Legislatore della riforma, che com'è noto non costituisce presupposto sufficiente per una responsabilità amministrativa, trascurando di citare i comportamenti gravemente negligenti ovvero imprudenti ed imperiti, anch'essi rientranti nel concetto di colpa grave, riguardo ai quali ritengo che la giurisprudenza opererà le opportune integrazioni, evitando, altresì, il citato rischio.

Si tratta di previsioni che in quanto giudici, nel pieno rispetto della volontà del Parlamento, siamo chiamati ad applicare, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Mi piace citare in proposito quanto affermato dal Presidente della Corte dei conti, nella sua recente inaugurazione dell'anno giudiziario, circa il fatto che quest'ultima intende svolgere le proprie funzioni, così come modificate dalla legge n. 1 del 2026, assicurandone la puntuale e costante attuazione alla luce dei principi costituzionali e parimenti il suo richiamo, anche a fronte di disposizioni non sempre univoche e puntuali, a trovare soluzioni interpretative costituzionalmente coerenti.

È auspicabile che attraverso semplificazioni nella disciplina dei procedimenti amministrativi e nella stessa organizzazione delle strutture pubbliche, comprese le modalità di selezione e formazione del personale, si possa ridurre il rischio di uso palesemente irragionevole di risorse pubbliche che avvenga al di sotto della soglia di sanzionabilità prevista dalla legge.

Inoltre, le garanzie nei confronti dei componenti degli organi politici, dai quali certamente non può pretendersi una specifica professionalità nei vari settori di competenza, non possono esimere questi ultimi dall'obbligo di acquisire prima delle decisioni una adeguata informazione circa l'oggetto delle stesse né dall'osservare anche le previste regole di trasparenza sugli atti dei procedimenti amministrativi, idonee a rendere effettivo il controllo pubblico sulla loro azione.

La legge di riforma contiene il rafforzamento di istituti che, se correttamente utilizzati, possono essere considerati come utile sviluppo delle competenze della Corte.

Faccio riferimento all'ampliamento dell'attività consultiva di quest'ultima sia in sede periferica che centrale, nel cui esercizio la Corte, in qualità di magistratura terza ed imparziale, viene chiamata a fornire il proprio contributo di alta professionalità in materia di contabilità pubblica, in particolare per quanto attiene all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Trattasi di funzione che si pone in parallelo con la prestigiosa attività consultiva del Consiglio di Stato, concorrendo in tal modo, anch'essa, all'obiettivo della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Anche la possibilità di un controllo preventivo della Corte, su richiesta delle autonomie locali, rientra nell'ottica di quel particolare apporto di competenze tecniche di cui la Corte è dotata, riguardo ad una materia particolarmente complessa come quella contrattuale ovvero in analoghe di particolare rilevanza.

Nuovi spazi per la giurisdizione della Corte potrebbero poi derivare dai giudizi ad istanza di parte, di cui la legge di riforma ne prevede, in sede di attuazione della delega legislativa, l'implementazione, superando i ristretti ambiti in cui sono, almeno apparentemente, confinati dall'attuale normativa. Sul punto mi soffermerò in sede di trattazione dell'attività giurisdizionale svolta dalla Sezione.

2. L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO NEL CORSO DEL 2025

2.1. I giudizi di responsabilità

Per i dati relativi all'attività svolta dalla Sezione nel 2025, circa il contenzioso in materia di contabilità pubblica e pensionistico, faccio riferimento agli allegati alla presente relazione.

In materia di responsabilità amministrativa, diversificata è stata la casistica delle numerose fattispecie di danno erariale sottoposte dalla Procura regionale al giudizio della Sezione nel corso del 2025 e che hanno portato a condanne per un importo complessivo di oltre 36 milioni di euro.

Fra queste meritano di essere segnalate, fra le altre, quelle aventi ad oggetto: a) la concessione di finanziamenti o di contributi pubblici anche di provenienza dall'Unione europea, in assenza dei presupposti previsti dalla legge o la mancata utilizzazione degli stessi per le finalità per le quali sono stati erogati; b) fattispecie di danno relative all'affidamento, con costi incongrui, di appalti, ovvero derivanti dalla mancata o non corretta esecuzione di lavori o forniture pubbliche, connesse anche con episodi di corruzione o di concussione; c) casi di assenteismo non giustificato da parte di dipendenti pubblici ovvero in conseguenza di false attestazioni di presenza in ufficio; d) fattispecie di danno relative all'espletamento di incarichi professionali da parte di dipendenti pubblici non autorizzabili, o in assenza di autorizzazione; f) fattispecie di danno all'immagine, in conseguenza di reati contro la pubblica amministrazione; g) casi di danni derivanti da cattive pratiche sanitarie e da minori entrate.

Ritengo poi utile esporre alcuni principi di diritto affermati dalla Sezione nelle sentenze. Occorre premettere che i giudici della Sezione hanno ovviamente avuto cura di assicurare ai soggetti convenuti tutte le garanzie sostanziali e processuali previste dall'ordinamento, comprese quelle relative alla c.d. fase preprocessuale, non mancando di sottolineare, in tale ambito, in qualche decisione, l'opportunità di una seppur sommaria indicazione in citazione dei motivi per cui non sono state ritenute fondate le controdeduzioni dei presunti responsabili, utile a sollecitare il requirente a meglio

valutare la necessità del processo.

Riguardo, in particolare, all'elemento soggettivo dell'illecito contabile, nelle sentenze sono state evitate formule astratte in sede di accertamento circa la sussistenza del dolo o di una colpa grave, ma si sono valutati questi ultimi sulla base dei fatti e del comportamento in concreto esigibile dall'agente pubblico.

Allo stesso modo, nelle decisioni si è considerata la partecipazione del presunto responsabile al fatto dannoso, non legandola automaticamente alle posizioni eventualmente di vertice ricoperte da quest'ultimo nell'apparato amministrativo. Riguardo al danno, si è escluso che dalla lesione dello stesso interesse patrimoniale sostanziale possano farsi conseguire, senza specifica dimostrazione, ulteriori figure di danno. Ha sempre esercitato motivatamente il proprio potere riduttivo dell'addebito tenendo conto ad es. del comportamento del responsabile dopo la commissione del fatto, dell'esperienza lavorativa, della particolare difficoltà dei compiti allo stesso assegnati.

Nelle sentenze, si è, poi, distinto l'uso del potere riduttivo dell'addebito, basato su principi equitativi, dalla partecipazione eventuale della pubblica amministrazione al danno, incidente, quale principio di diritto, sul rapporto di causalità con quest'ultimo, ritenendoli, se del caso, entrambi applicabili al fine della quantificazione del danno addebitabile al responsabile. Ha, poi, tenuto conto, a tal fine, di eventuali vantaggi conseguiti dall'amministrazione danneggiata a seguito del comportamento dannoso. Infine, ha ritenuto insindacabile il merito di scelte imprenditoriali da parte di società in house a meno che non siano risultate, con valutazione ex ante, manifestamente irragionevoli.

Devo segnalare che nel rimeditare su alcuni orientamenti giurisprudenziali anche maggioritari, la sezione ha ottenuto l'avallo delle sezioni riunite della Corte, in tema di danno conseguente ad attività non autorizzabile del dipendente pubblico, della Suprema Corte in tema di giurisdizione in caso di mancato versamento della tassa di soggiorno da parte degli albergatori e da parte della CEDU, sulla problematica della concorrenza fra confisca penale e danno erariale.

2.2. I giudizi sui conti

Rilievo centrale ha rivestito e rivestirà ancor più in futuro l'attività della Sezione nel settore dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato e degli enti territoriali, nella convinzione che la corretta gestione del danaro pubblico, proveniente dai contribuenti, debba essere assicurata, come ribadito nella sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2024, dal costante e rigoroso controllo del conto, quale documento rappresentativo dell'entità delle risorse di cui l'agente contabile ha avuto la gestione.

La Sezione ha costantemente monitorato i numerosi conti giudiziali depositati, che solo nel 2025 ammontano ad oltre 7000, al fine di individuare, per sottoporle a revisione, le gestioni connotate da fattori di criticità o di particolare rilevanza economica. A tal fine, ha operato in sinergia anche con la sezione regionale di controllo, provvedendo, tra l'altro, all'esame del conto del tesoriere della Regione Lazio il cui esito è stato richiamato nel giudizio di parifica del rendiconto regionale.

Perciò, previa redazione di oltre duecento fra relazioni di irregolarità e di discarico, la Sezione ha definito a seguito di un giudizio, ovvero con decreti di approvazione o di estinzione, oltre tremila conti giudiziali; è opportuno evidenziare, poi, come al netto del conto della tesoreria dello Stato, sono stati adottati, previo esame ed istruttoria, decreti di discarico relativi a gestioni di importo pari a circa 20 miliardi di euro.

Inoltre, ha proseguito nella complessa attività di aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili effettuando in particolare la mappatura degli agenti contabili operanti presso gli istituti scolastici che ha portato al deposito dei relativi conti giudiziali dell'ultimo triennio. Ha poi effettuato approfondimenti per l'individuazione di ulteriori agenti contabili operanti nel settore sanitario, in particolare con riferimento alle strutture private accreditate che incassano rilevanti quote di tickets sanitari ed ha ampliato la nozione di maneggio di danaro pubblico, presupposto per la qualifica di agente contabile, alla luce dell'evoluzione degli strumenti di pagamento in uso presso le amministrazioni pubbliche.

2.3. I giudizi ad istanza di parte

Riguardo ai giudizi ad istanza di parte, la citata delega legislativa, come accennato, ne

prevede un ampliamento della loro tipologia.

Questa Sezione, con alcune decisioni, aveva già dato un'interpretazione estensiva all'art. 172 lett. d) del codice di giustizia contabile, alla luce anche del principio di concentrazione di cui all'art. 3 di tale codice, distinguendo fra giudizi ad istanza espressamente previsti dalla legge e quelli che riguardano comunque materie di contabilità pubblica, nei quali, come dispone la norma, sono interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, ai quali avrebbe potuto comunque essere estesa la cognizione del giudice contabile.

Conseguentemente, la Sezione ha ritenuto, ad esempio, rientrando nella propria giurisdizione il rapporto, compresi tutti gli aspetti patrimoniali, fra concessionario della riscossione di entrate pubbliche ed ente impositore.

L'ampliamento della tipologia dei giudizi ad istanza di parte può essere l'occasione per dare una vis espansiva alla materia della contabilità pubblica cui l'art. 103, secondo comma, della Costituzione fa riferimento, assieme ai casi espressamente previsti dalla legge, per determinare la giurisdizione contabile. Tale forza espansiva deriva proprio dall'ambito di tale materia, non aprioristicamente definibile, considerato, invece, tradizionalmente, un elemento frenante in quanto necessitante di una c.d. *interpositio legislatoris*.

Infatti, il significato della contabilità pubblica è oggi attualizzabile sulla base dei sempre più vasti e diversificati obiettivi e strumenti di politica economica che vengono realizzati non solo dallo Stato e dalle autonomie locali, ma anche da altri soggetti, di varia natura, delegati per legge da questi ultimi. Si parla infatti di coincidenza della contabilità pubblica con l'area della finanza pubblica, a prescindere dalla natura pubblica o formalmente privata dei soggetti che ne curano la gestione.

Perciò, potrebbero rientrare nell'ambito dei giudizi ad istanza di parte anche controversie in materia di debito pubblico ovvero su atti che attengono alla gestione del patrimonio pubblico, quelle aventi ad oggetto tutti gli eventuali vizi delle delibere di dissesto di enti locali o riguardanti alcune tipologie di contratti stipulati da pubbliche amministrazioni, come quelli attinenti all'acquisto di prodotti finanziari, nei limiti oggi consentiti dalla legge.

Si tratta, a mio avviso, di un'occasione per operare un non secondario ampliamento

della giurisdizione contabile, dal momento che la legge delega, al fine in discorso, non prevede altro limite se non quello, implicito, derivante proprio della materia della contabilità pubblica.

L'approccio descritto circa l'ampio significato che può esser dato a tale materia, rientrando, come detto, per previsione costituzionale nell'ambito della giurisdizione contabile, potrebbe portare un ausilio anche alla risoluzione, se possibile proprio in sede di attuazione della citata delega legislativa, dell'annosa problematica in merito all'esclusività della giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa. Infatti, da più parti se ne sottolinea la necessità in quanto il carattere sanzionatorio che ha assunto la responsabilità amministrativa per colpa grave non si concilierebbe con la possibilità del c.d. doppio binario, sostenuta dalla Suprema Corte che ancora ammette, nelle stesse ipotesi, almeno in via di principio, un'azione risarcitoria, diretta come tale ad un completo recupero del danno erariale, presso il giudice ordinario.

2.4. I giudizi pensionistici

In materia di pensioni pubbliche la Corte è dotata di una giurisdizione esclusiva, recentemente ribadita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 22941 del 2025, dal non indifferente impatto sociale, in quanto diretta all'accertamento dei diritti di ampie categorie di pensionati.

Merita di essere evidenziata la proficua attività, come risulta dalla tabella allegata, svolta dai giudici monocratici della sezione nel settore pensionistico che hanno risposto con tempestività alle istanze dei cittadini in una materia complessa e soggetta a continui interventi normativi ed interpretativi da parte degli stessi enti pubblici interessati. Infatti, seppure con un numero ridotto di magistrati, sono stati discussi n. 528 giudizi dei quali definiti n. 408, con una rilevante diminuzione di quelli pendenti.

CONCLUSIONI

Mi avvio alle conclusioni.

Ritengo che anche nel 2025 la Sezione sia riuscita ad assicurare una giustizia tempestiva, motivata ed imparziale.

La qualità e la quantità del lavoro che la Sezione ha realizzato sono da riferirsi, principalmente, al fattivo impegno dei colleghi magistrati e del personale amministrativo, che ringrazio per il costante e qualificato apporto professionale.

Desidero ringraziare coloro che hanno contribuito al buon andamento della giurisdizione contabile in questa Regione, e segnatamente gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato, per la fattiva collaborazione sempre prestata.

Un saluto particolare al collega Miele che mi ha preceduto nella carica, al Presidente Guido Carlino ed al Procuratore generale Pio Silvestri che mi hanno onorato con la loro presenza. Un augurio anche al collega Antonio Giuseppone da poco nominato quale Presidente aggiunto della Sezione.

In definitiva, per quanto detto, non posso che augurarmi che si rafforzi sempre più la fiducia non solo fra i cittadini e la Corte dei conti ma anche fra quest'ultima e gli amministratori e funzionari pubblici che sicuramente nella stragrande maggioranza operano con diligenza e dedizione nello svolgimento delle proprie funzioni. Ciò, semplicemente perché la Corte dei conti è una Magistratura che da oltre 150 anni ha sempre agito per meritare tale fiducia, garantendo il corretto uso delle risorse pubbliche, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Ringrazio tutti voi per l'attenzione e per averci voluto onorare con la vostra presenza partecipando a questa cerimonia.

Passo ora la parola al Procuratore regionale del Lazio, Presidente Paolo Luigi Rebecchi, affinché svolga la sua relazione.

TABELLE

Tabella 1 - CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - DATI GENERALI ANNO 2025

GIUDIZI PORTATI IN UDIENZA O CAMERA DI CONSIGLIO	128
UDIENZE*	72
CAMERE DI CONSIGLIO	24
GIUDIZI DISCUSSI	185
PROROGHE DISCUSSE	3
GIUDIZI DEFINITI	167
SENTENZE PUBBLICATE	154
ORDINANZE	22
ORDINANZE DI PROROGA	3
DECRETI IN UDIENZA	10
DECRETI FUORI UDIENZA	14
<i>*collegiali e monocratiche di comparizione</i>	

Tabella 1a - CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2025	115
GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2025	86
UDIENZE NEL 2025	72
GIUDIZI DISCUSSI	111
PROROGHE DISCUSSE	3
GIUDIZI DECISI O COMUNQUE DEFINITI	154
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2025	81
SENTENZE PUBBLICATE	135
ORDINANZE E DECRETI	38

Tabella 1b - CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZI DI CONTO

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2025	16
GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2025	20
UDIENZE NEL 2025*	18
GIUDIZI DISCUSSI	18
GIUDIZI DECISI O COMUNQUE DEFINITI	15
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2025	14
SENTENZE PUBBLICATE	15
ORDINANZE E DECRETI	1
<i>* i giudizi sono stati discussi nelle stesse udienze fissate per il contenzioso in materia di contabilità pubblica</i>	

Tabella 1c - CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - RESA DI CONTO

GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2025	4
GIUDIZI DISCUSSI	0
GIUDIZI DEFINITI	0
SENTENZE PUBBLICATE	0
ORDINANZE E DECRETI	4

Tabella 1d - CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZI SU ISTANZA DI PARTE

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2025	0
GIUDIZI INTRODOTTI NELL'ANNO 2025	4
UDIENZE NEL 2025*	4
GIUDIZI DISCUSSI	4
GIUDIZI DECISI O COMUNQUE DEFINITI	4
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2025	0
SENTENZE PUBBLICATE	4
ORDINANZE E DECRETI	0
<i>* i giudizi sono stati discussi nelle stesse udienze fissate per il contenzioso in materia di contabilità pubblica</i>	

Tabella 1e- CONTENZIOSO IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZI CAUTELARI
(PER SEQUESTRI CONSERVATIVI E ALTRE MISURE)

RICHIESTE DI SEQUESTRO	1
SEQUESTRI AUTORIZZATI	1
SEQUESTRI NON AUTORIZZATI (ad istanza Procura)	0
GIUDIZI DI CONFERMA, MODIFICA O REVOCA	Da discutere
GIUDIZI EX ART. 669 BIS E SS. C.P.C.	0
ISTANZE DI REVOCA DISSEQUESTRO DEFINITI	4
GIUDIZI DI REVOCA DEFINITI	2
RECLAMI	0
RECLAMI DEFINITI	0

Tabella 1f - RITI ABBREVIATI

RICHIESTE PRESENTATE	11
RICHIESTE ACCOLTE	6
RICHIESTE RESPINTE	1
RICHIESTE DA DEFINIRE	4

Ammontare delle condanne **ANNO 2025** € 36.555.727,86

Anno 2025 Parti assolte n. 109

Anno 2025 Parti condannate n. 127

Tabella 2 – CONTI GIUDIZIALI

	ERARIALI	ENTI	TOTALI
CONTI PENDENTI AL 01/01/2025	6.368	12.726	19.094
CONTI PERVENUTI	650	6.616	7.260
TOTALE CARICO CONTI	7.018	19.342	26.360
CONTI APPROVATI CON DECRETO	150	50	200
CONTI ESTINTI	1.334	2.247	3.581
CONTI DEFINITI IN GIUDIZIO	23	17	40
TOTALE CONTI DEFINITI	1.407	2.414	3.821
RELAZIONI DI DISCARICO	40	135	175
RELAZIONI DI IRREGOLARITA'	-	21	21
DECRETI DI DISCARICO	46	121	167
DECRETI DI ESTINZIONE	1	1	2
CONTI PENDENTI AL 31/12/2025	5.611	16.928	22.539

Tabella 3 – CONTENZIOSO PENSIONISTICO

	PENSIONI CIVILI	PENSIONI MILITARI	PENSIONI DI GUERRA	TOTALI
GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2025	401	280	17	698
GIUDIZI INTROITATI NEL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025	160	102	4	266
TOTALE CARICO AL 31/12/2025	561	382	21	964
GIUDIZI DISCUSSI IN UDIENZA	318	199	11	528
GIUDIZI DISCUSSI IN CAMERA DI CONSIGLIO	4	2	0	6
DEFINITI CON SENTENZA DI ACCOGLIMENTO	66	31	1	98
DEFINITI CON SENTENZA DI RIGETTO	122	52	1	175
ALTRE MODALITA' DI DEFINIZIONE	5	1	0	6
DECRETI FUORI UDIENZA	0	4	0	4
ORDINANZE ISTRUTTORIE	97	71	8	176
ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE O SS.RR.	0	0	0	0
ORDINANZE DI SOSPENSIONE / ALTRE ORDINANZE	21	9	0	30
TOTALE DEFINITI	243	160	5	408
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2025	318	222	16	556

Tabella 3a – UDIENZE CONTENZIOSO PENSIONISTICO

UDIENZE	54
CAMERE DI CONSIGLIO MONOCRATICHE	6
CAMERE DI CONSIGLIO COLLEGIALI	0

Tabella 3b – PROCEDIMENTI CAUTELARI

GIUDIZI	7
GIUDIZI DEFINITI (<i>n. 7 ord. + n. 2 sent. in forma sempl.</i>)	5
GIUDIZI DISCUSSI	6
ORDINANZE	5

INDICE

SALUTI	1
1. le innovazioni legislative riguardanti la Corte dei conti	2
2. l'attività della Sezione giurisdizionale del Lazio nel corso del 2025	5
2.1. I giudizi di responsabilità.....	5
2.2. I giudizi sui conti.....	7
2.3. I giudizi ad istanza di parte	7
2.4. I giudizi pensionistici.....	9
CONCLUSIONI.....	10
TABELLE	11